



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

SETTORE VIA

Responsabile di settore Carla CHIODINI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10216 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 14724 - Data adozione: 28/06/2024

Oggetto: Linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali nei provvedimenti regionali in materia di VIA e per l'espressione dei pareri regionali nei procedimenti statali.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 40 Dlgs 33/2013

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 01/07/2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

Numero interno di proposta: 2024AD016621

LA DIRIGENTE

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006, parte seconda, in materia di valutazione di impatto ambientale–ed in particolare gli artt. 19 – in materia di verifica di assoggettabilità, 27 bis – in materia di PAUR, 28 – in materia di monitoraggio e 29 - in materia di sistema sanzionatorio;

VISTA la L.R. n. 10/2010, titoli III e V, ed in particolare l'art.43 comma 6 – in materia di procedure di VIA postume, l'art.48 in materia di verifica di assoggettabilità, l'art. 55 in materia di verifica di ottemperanza, monitoraggio e controlli, l'art. 73 bis – in materia di PAUR;

VISTO il d.p.g.r. 11.4.2017, n. 19/R, regolamento regionale in materia di VIA;

VISTA la deliberazione Giunta regionale 22.07.2019, n.931, in materia di procedimento di VIA postuma;

VISTE le disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), adottate ai sensi della L.R. 10/2010, art. 65 comma 3;

VISTO il D.M. n. 308 del 24/12/2015 *“Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”*;

VISTI gli *“Indirizzi per l'applicazione degli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 152/2006: il monitoraggio e il sistema sanzionatorio - Lettura ragionata”*, CReIAMO PA 2022;

VISTE le *“Condizioni ambientali nella disciplina di VIA: proposte per l'aggiornamento del DM 308/2015”*, CReIAMO PA 2023;

VISTA la legge 241/1990 e la L.R. 40/2009, in materia di procedimento amministrativo e VISTI i principi – ivi richiamati - di economicità, efficacia, imparzialità e non aggravio dell'attività amministrativa;

RITENUTO, con riferimento ai provvedimenti in materia di VIA di competenza regionale, adottare schemi e modalità uniformi per la formulazione delle condizioni ambientali (prescrizioni) che vanno a costituire i quadri prescrittivi dei suddetti provvedimenti;

VISTO che la corretta ed uniforme formulazione delle condizioni ambientali è essenziale anche per le attività di verifica di ottemperanza e controllo delle medesime;

VISTO l'allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, per quanto sopra, di adottare le opportune determinazioni;

DECRETA

- 1) di approvare le “*Linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali nei provvedimenti regionali in materia di VIA e per l'espressione dei pareri regionali nei procedimenti statali*”, contenute in Allegato A, parte integrante del presente decreto;
- 2) di comunicare il presente decreto ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Province, alla Città Metropolitana, al dipartimento della prevenzione delle Aziende USL, ad ARPAT, agli Enti Parco regionali, alle Soprintendenze ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, nonché alle Direzioni della Regione Toscana;
- 3) di raccomandare ai Soggetti di cui al precedente punto 2, ove consultati nell’ambito delle procedure di VIA, di attenersi alle suddette linee guida per la proposta di condizioni ambientali;
- 4) di conservare le presenti “*Linee guida*” agli atti del Settore VIA, al fine di assicurare l’uniforme formulazione delle condizioni ambientali dei provvedimenti in materia di VIA, nonché adeguate attività di verifica di ottemperanza e controllo delle medesime.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

LA DIRIGENTE

Allegati n. 1

A

Allegato A

a7540dc3e6502e6de7752baa9e8afbbb5347e44986206341367bd8912501ed32

Linee guida per la formulazione delle condizioni ambientali nei provvedimenti regionali in materia di VIA e per l'espressione dei pareri regionali nei procedimenti statali

(Riferimenti: d.lgs.152/2006, artt. 19, 27 bis, 28 e 29; l.r. 10/2010, artt.43 comma 6, 48, 55, 65 comma 3 e 73 bis; d.m. n. 308 del 24.12.2015)

Principi generali

Al fine di garantire la massima chiarezza ed uniformità nella formulazione delle condizioni ambientali (prescrizioni) ed agevolare il Proponente per la fase di attuazione della condizione ed i Soggetti di cui all'art.28 comma 2 del D.lgs. 152/2006 nelle attività di verifica di ottemperanza e di controllo, è necessario che le condizioni ambientali siano predisposte secondo i seguenti principi generali.

Le condizioni ambientali sono misure necessarie alla mitigazione, alla compensazione ed al monitoraggio degli impatti ambientali negativi e significativi individuati nel corso dell'istruttoria relativa al progetto.

Le raccomandazioni sono misure che, pur non necessarie alla mitigazione, alla compensazione ed al monitoraggio degli impatti ambientali negativi e significativi, contribuiscono ad incrementare la sostenibilità ambientale del progetto.

Le condizioni ambientali possono essere soggette sia ad attività di verifica di ottemperanza che di controllo.

Per verifica di ottemperanza si intende la verifica dell'effettivo adempimento a quanto prescritto, svolta su elaborati a tale scopo presentati dal proponente in allegato a specifica istanza.

Per controllo si intende la verifica in campo delle modalità di realizzazione, esercizio, dismissione e recupero ambientale, nonché documentale, dei dati di monitoraggio circa lo stato delle componenti ambientali.

Il Settore VIA, in qualità di struttura operativa di supporto dell'Autorità competente Regione Toscana ex art. 47 della l.r. 10/2010, è il soggetto competente per la verifica di ottemperanza ed il controllo delle condizioni ambientali, nei procedimenti di VIA di competenza regionale.

I soggetti avvalsi per la verifica di ottemperanza ed il controllo possono essere: altri uffici regionali, ARPAT, Aziende USL, Enti Parco regionali, Enti Locali, Soprintendenze ed altri Soggetti competenti in materia ambientale. Tali Soggetti devono avere competenze specifiche con riferimento a titoli abilitativi relativi al progetto in esame e/o in materia di vigilanza, monitoraggio e controllo in campo ambientale.

Indicazioni per la predisposizione del quadro prescrittivo negli atti di VIA di competenza regionale

1. le condizioni ambientali sono mirate unicamente a garantire la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli impatti negativi significativi determinati dal progetto;
2. in linea generale non devono essere ribadite come condizioni ambientali le proposte di mitigazione, compensazione o monitoraggio o le previsioni progettuali già contenute nello studio preliminare ambientale - SPA o nello studio di impatto ambientale - SIA, in quanto parte integrante della documentazione progettuale presentata, salvo diversa necessità motivatamente derivata dalla valutazione del progetto;

3. gli adempimenti “*ope legis*” o previsti da norme di piano non devono essere riportati tra le condizioni ambientali: se rilevanti e pertinenti con il progetto in esame, devono essere richiamati nell’ambito del provvedimento in apposita sezione (“*Ritenuto necessario ricordare quanto segue al proponente, con riferimento alle pertinenti norme e disposizioni di piano, come emerse in sede istruttoria: ...*”). Il rispetto di tali adempimenti è disciplinato dalla normativa di settore (ad es.: gli adempimenti in materia di sicurezza sul cantiere sono disciplinati dal d.lgs.81/2008 e sono controllati dalla USL);
4. le indicazioni individuate dai Soggetti che partecipano ai procedimenti in materia di VIA, con riferimento alle successive fasi autorizzative, che non condizionano la compatibilità ambientale del progetto, non devono essere riportate nel quadro prescrittivo di VIA, ma richiamati nell’ambito del provvedimento, nella sezione “Si ricorda” (ad es.: *Ritenuto necessario ricordare che, ai fini AUA, il proponente deve presentare istanza corredata dai documenti previsti dalla d.g.r. ...*);
5. il quadro prescrittivo non deve contenere sovrapposizioni, incoerenze o duplicazioni tra le condizioni ambientali individuate da Soggetti diversi. Nel provvedimento di verifica, le prescrizioni in materia di VIA devono essere tenute distinte dalle condizioni della VincA, salvo specifica necessità legata alla valutazione del progetto. Nel PAUR le prescrizioni in materia di VIA devono essere tenute distinte dalle condizioni della VincA e dei titoli abilitativi settoriali, salvo specifica necessità motivatamente derivata dalla valutazione del progetto;
6. le motivazioni e le finalità che hanno determinato la condizione ambientale, non devono essere riportate nel testo della medesima, ma devono essere argomentate nel testo del provvedimento (tra i “*Considerato*” della parte motivazionale dell’atto);
7. la condizione ambientale deve indicare in modo chiaro le azioni da svolgere da parte del proponente e le relative modalità attuative, nonché quelle attraverso cui il proponente deve attestare la corretta ottemperanza della condizione;
8. le condizioni ambientali devono essere numerate da 1 a “n” (nel caso di sottopunti, utilizzare le lettere a, b, c, d...);
9. il termine di attuazione della prescrizione deve essere riferito ad un momento dell’iter di autorizzazione, affidamento, realizzazione, esercizio e dismissione del progetto;
10. nella condizione ambientale è indicata la tempistica (macrofase ed eventuale momento specifico) entro la quale deve essere avviata la verifica di ottemperanza ovvero nell’ambito della quale deve essere svolto il controllo;
11. il quadro prescrittivo può essere articolato per ambito di applicazione: aspetti programmatici, aspetti progettuali e gestionali, aspetti ambientali (con riferimento ai fattori o componenti ambientali, previsti dall’art. 5 comma 1 lett. c) del d.lgs.152/2006);
12. il quadro prescrittivo può contenere le condizioni ambientali che si riferiscono alla fase precedente all’avvio dei lavori (*ante operam*); alla fase di realizzazione (corso d’opera); alle fasi di esercizio, dismissione e recupero ambientale, di gestione di eventuali malfunzionamenti (*post operam*);
13. le condizioni ambientali dei provvedimenti in materia di VIA sono riferite – quanto a competenza – al Settore VIA (in quanto struttura operativa dell’autorità competente per la VIA, ovvero la Giunta Regionale). Nel caso del PAUR, le prescrizioni afferenti ai titoli abilitativi ricompresi sono di competenza del Soggetto responsabile del titolo. Le condizioni relative alla VincA sono in ogni caso di competenza del Settore regionale responsabile per materia;
14. in applicazione dell’art. 55 comma 3 della l.r. 10/2010, ai fini del controllo dell’adempimento di specifiche condizioni ambientali contenute nel provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità o in quello conclusivo della procedura di VIA, l’autorità competente si avvale dei Soggetti pubblici istituzionalmente competenti per i fattori ambientali oggetto di valutazione, fatte salve le competenze dell’ARPAT. Nella condizione ambientale è indicato il Soggetto avvalso di cui l’autorità competente (per il tramite del Settore VIA) intende avvalersi per il controllo e/o per la verifica dell’ottemperanza. Nel caso il soggetto avvalso non provveda in esito all’istanza di verifica di ottemperanza del proponente, il Settore VIA è tenuto a provvedere direttamente. Nel caso la condizione

non preveda alcun Soggetto avvalso, la verifica di ottemperanza deve essere svolta direttamente dal Settore VIA.

Contenuto minimo della condizione ambientale in materia di VIA

Numero Condizione Ambientale	Macrofase	Ambito di applicazione	Oggetto della condizione ambientale (prescrizione)	Attuazione della condizione ambientale e termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Autorità Competente	Soggetto avvalso per la Verifica di Ottemperanza ed al Controllo
numero progressivo della condizione ambientale (es. 1, 2.a, 2.b)	macrofase in cui deve essere attuata la condizione ambientale	ambito di applicazione della condizione ambientale	testo della condizione ambientale inerente mitigazioni, compensazioni, monitoraggio ambientale o altri aspetti.	termine per la presentazione da parte del proponente dell'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza	Settore VIA. Eccezione per condizioni VincA e condizioni titoli abilitativi nel PAUR (vedi punto 13)	indicare le strutture di supporto per l'attuazione della condizione ambientale

Nel caso in cui il progetto oggetto di procedimento di VIA preveda l'esecuzione di lavori, deve essere indicata la condizione ambientale relativa alla comunicazione di inizio e fine lavori (vedi esempio).

Numero Condizione Ambientale	Macrofase	Ambito di applicazione	Oggetto della condizione ambientale (prescrizione)	Attuazione della condizione ambientale e termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Autorità Competente	Soggetto avvalso per la Verifica di Ottemperanza ed al Controllo.
1	CORSO D'OPERA	-	il proponente è tenuto a comunicare l'avvio e la fine dei lavori	fase precedente l'avvio dei lavori / la conclusione dei lavori	Settore VIA	Soggetti interessati

Nel caso in cui vi siano condizioni riferite alla fase ante operam, la prescrizione di cui al capoverso precedente dovrà essere inserita immediatamente dopo.

Numero Condizione Ambientale

Numerazione da 1 a "n" (nel caso di sottopunti, utilizzare le lettere a, b, c, d...).

Macrofase

La condizione ambientale può essere verificata o controllata nelle Macrofasi:

- ANTE OPERAM - è il periodo che include le fasi precedenti l'inizio dei lavori e le attività di cantiere (ad es.: *progettazione esecutiva, fase di approvazione del progetto, fase di autorizzazione, consegna dei lavori, prima dell'avvio dei lavori*);
- CORSO D'OPERA - è il periodo che include le fasi di cantiere per la realizzazione dell'opera, nonché di collaudo o certificazione di regolare esecuzione (ad es.: *fase di cantiere, fase di ripristino delle aree di cantiere*);
- POST OPERAM - è il periodo che include le fasi di esercizio, dismissione, recupero ambientale, eventuale malfunzionamento (ad es.: *durante la messa in esercizio, durante l'esercizio, durante la dismissione dell'opera, in caso di malfunzionamento*).

Ambito di applicazione

Indica l'ambito a cui è applicata la condizione ambientale:

- *aspetti programmatici*;
- *aspetti progettuali e gestionali*;
- *aspetti ambientali*, con riferimento ai seguenti fattori (componenti) ambientali:
 - popolazione e salute umana;
 - biodiversità (specie animali e vegetali, habitat);
 - territorio, suolo, acqua, aria, clima (include gli agenti fisici: rumore, vibrazioni, radiazioni);

- beni materiali (comprende infrastrutture, attività produttive, attività agricole), patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i precedenti fattori;
- vulnerabilità del progetto ad incidenti e calamità.

Oggetto della condizione ambientale (prescrizione)

Testo della condizione ambientale inerente mitigazioni, compensazioni, monitoraggio ambientale o altri aspetti. Il testo deve essere sintetico ed efficace, con dettaglio delle attività da svolgere e delle modalità per l'attestazione dell'effettiva attuazione di quanto prescritto per la fase di verifica di ottemperanza.

Attuazione della condizione ambientale e termine per l'avvio della verifica di ottemperanza

Indica la fase di attuazione della condizione ambientale ed il momento in cui deve essere presentata da parte del proponente l'istanza per la verifica di ottemperanza; indica altresì la fase in cui possono essere svolte le attività di controllo.

Macrofase	Attuazione della condizione ambientale e termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Descrizione
ANTE OPERAM	fase di progettazione FTE/ esecutiva	fase di elaborazione della progettazione
	fase di approvazione del progetto / fase di autorizzazione settoriale	fase di approvazione del progetto o di rilascio dell'autorizzazione
	fase di consegna dei lavori o che precede l'avvio dei lavori	fase che precede l'avvio dei lavori
CORSO D'OPERA	fase di cantiere	allestimento del cantiere ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'opera
	fase di smantellamento del cantiere e di ripristino delle aree interessate dai lavori / fase di collaudo o regolare esecuzione	al termine della realizzazione dell'opera, durante la rimozione e lo smantellamento del cantiere/ effettuazione del collaudo o della certificazione della regolare esecuzione
	fase di messa in esercizio	attività connesse alla entrata in esercizio dell'opera
POST OPERAM	fase di esercizio/eventuali malfunzionamenti	durante l'esercizio/ gestione di casi di malfunzionamento
	fase di dismissione e recupero ambientale dell'opera	dismissione e recupero ambientale

Autorità competente

- Settore VIA regionale per le prescrizioni di VIA.
- Soggetto responsabile del titolo per eventuali prescrizioni afferenti ai titoli abilitativi.
- Settore regionale competente per materia per le condizioni ambientali relative alla Vinca.

Soggetto avvalso per la verifica di Ottemperanza o per il Controllo

Indicazione dei Soggetti pubblici istituzionalmente competenti per i fattori ambientali oggetto di valutazione di cui l'autorità competente intende avvalersi per il controllo e/o per la verifica dell'ottemperanza (es ARPAT- AUSL- Comuni – Provincia ecc)

Per progetti connotati da particolare complessità, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del d.lgs.152/2006 e dell'art. 55 comma 7 della l.r. 10/2010, l'autorità competente per la VIA, nel provvedimento conclusivo del procedimento o successivamente, può prevedere l'istituzione di un osservatorio ambientale, che provvederà alla verifica di ottemperanza ed al controllo delle prescrizioni del provvedimento.

Procedimenti di VIA di competenza statale

Nell'ambito delle procedure di VIA di competenza statale, l'eventuale proposta al Ministero dell'Ambiente di quadro prescrittivo da parte di Regione Toscana è formulata con le modalità di redazione di cui al D.M. n. 308 del 24.12.2015 e successivi aggiornamenti.

Con riferimento ai procedimenti di verifica e di VIA o di provvedimento unico di competenza statale (PUA), nell'ambito dei quali la Regione Toscana può esprimere un parere ai sensi dell'articolo 63 della l.r.10/2010, le competenze in materia di verifica di ottemperanza e controllo sono in capo al Ministero dell'Ambiente.

Ove il Ministero dell'Ambiente, nel provvedimento di verifica, di VIA o nel provvedimento unico, si avvalga della Regione Toscana per la verifica di ottemperanza ed il controllo di alcune prescrizioni - nei casi per i quali alla Regione sono attribuite, dalla vigente normativa, competenze specifiche in ordine all'attività previste dalla prescrizione - l'avvio delle attività istruttoria per la verifica di ottemperanza avviene successivamente alla comunicazione di procedibilità dell'istanza da parte del Ministero dell'Ambiente e gli esiti delle attività nonché le eventuali violazioni rilevate sono comunicate al Ministero dell'Ambiente, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs.152/2006.